



**NAUTITAS**

**Assicurazione per le Unità da diporto**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Nautitas / Mod. X07520**

**Edizione 02/2020**



Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

INDICE

<b>GLOSSARIO</b> .....	3
<b>NORME DI CARATTERE GENERALE</b> .....	4
<b>GARANZIE BASE</b> .....	5
Garanzie operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza e se sia stato pagato il relativo contributo alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia <b>GOLD</b> .....	8
<b>GARANZIE OPZIONALI</b> .....	8
<b>COSA NON E' ASSICURATO: ESCLUSIONI</b> .....	9
<b>LIMITI DI COPERTURA</b> .....	10
<b>IN CASO DI SINISTRO</b> .....	11
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA - ESTRATTO DELLO STATUTO</b> .....	13

## GLOSSARIO

---

1. **Apparato motore:** il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo
2. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
3. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
4. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato
5. **Contributo:** la somma dovuta dal Contraente alla Società
6. **Esplosione:** lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
7. **Impianto elettrico:** le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici
8. **Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
9. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
10. **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
11. **Prototipo:** esemplare, modello originale di una serie di realizzazioni successive costruito, per lo più artigianalmente, nella sua grandezza normale e suscettibile di collaudi e perfezionamenti, su cui è basata poi la costruzione in serie.
12. **Quadrante:** la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti
13. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
14. **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
15. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
16. **Società:** ITAS Mutua che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle parti
17. **Stima accettata:** somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente che deve intendersi equivalente a stima ai sensi dell'art. 515 del Cod. Nav.
18. **Unità da diporto:** la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dal decreto Legislativo 18/7/2005 n. 171

## NORME DI CARATTERE GENERALE

---

### **1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

### **1.2 – Pagamento del contributo e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il contributo o la prima rata di contributo sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento. **I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga i premi o le rate di contributo successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.**

### **1.3 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **1.4 – Aggravamento del rischio**

**Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile.

### **1.5 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il contributo o le rate di contributo successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **1.6 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice civile, **la Società non potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza per ciascuna garanzia acquistata.**

### **1.7 – Altre assicurazioni**

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **1.8 - Durata ed efficacia dell'assicurazione**

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto è stipulato nella forma "a tacito rinnovo" con durata annuale e si rinnova alla scadenza e così successivamente, di anno in anno, salvo il caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende della durata di un anno.

### **1.9 – Adeguamento del contributo**

In occasione delle scadenze annuali del contratto a tacito rinnovo, il contributo iniziale sarà automaticamente adeguato tramite l'aumento del **2,5%** per anno di rinnovo indipendentemente dal valore residuo dell'unità assicurata.

Ciò sopra sino al raggiungimento del quindicesimo anno di vetustà dell'unità assicurata. Oltre tale limite, l'entità del suddetto adeguamento s'intenderà pari al **3,5%**.

### **1.10 - Disdetta dell'assicurazione**

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

Le parti si riservano, peraltro, la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni nei seguenti casi:

- In caso di aggravamento del rischio secondo la normativa di cui agli artt. 1897 e 1898 del Cod. Civ. e art. 522 del od. Nav.;

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NAUTITAS

---

- In caso di sinistro entro il termine di 30 giorni dalla data del sinistro stesso.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

## **1.11 - Alienazione dell'Unità da diporto**

In caso di trasferimento di proprietà dell'Unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra Unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del contributo oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente.

In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto e sempreché l'Assicurato documenti per iscritto l'avvenuta alienazione dell'Unità da diporto, si procederà alla restituzione del solo contributo imponibile (contributo lordo meno imposte e f.d.g.) relativo al contributo non goduto.

## **1.12 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

## **1.13 – Rinvio alle norme di legge**

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nel Capitolo "*Limiti di copertura*".

## **GARANZIE BASE**

---

### **2.1.1 - Oggetto assicurato**

L'Unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni di vele, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione, nonché da battelli e/o motori di servizio purché ne sia indicata sulla scheda di polizza la somma assicurata.

### **2.1.2 - Somma assicurata**

La somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente deve intendersi quale equivalente a stima ai sensi dell'art. 515 del Cod. Nav., per un periodo di **3 anni** a decorrere dall'anno di costruzione dell'Unità.

Restano, comunque, esclusi dall'applicazione di tale norma tutte le Unità superiori al limite temporale di cui al paragrafo precedente nonché le unità definibili "prototipi" per i quali l'indennità - in caso di danno - sarà commisurata al **valore commerciale** dell'Unità accertato al momento del sinistro ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata sia inferiore al valore assicurato.

### **2.1.3 - Limiti di operatività**

La garanzia è operante a condizione che l'Unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

a) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;

b) durante:

- la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
- la giacenza senza persone a bordo:
  - in porto,
  - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondosso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola),
  - nelle acque interne,
  - a terra;
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NAUTITAS

c) purché l'Unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

## 2.1.4 - Rischi assicurati – Garanzie base

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'Unità da diporto descritta nella scheda di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nella citata scheda di polizza.

Entrambe le seguenti forme di garanzia comprendono le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti nei limiti del successivo art. 2.1.8.

- ❖ **"FORMA DI GARANZIA GOLD" (estesa)** - La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'Unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'Unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

- ❖ **"FORMA DI GARANZIA SILVER" (garanzia limitata)** - La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, **la perdita totale e l'abbandono** esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

## 2.1.5 - Perdita totale

Fermo il limite indicato all'art. 4.3, l'indennizzo per perdita totale dell'Unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro (qualora non presente la clausola di stima accettata).

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'Unità da diporto.

## 2.1.6 – Abbandono

L'Assicurato può abbandonare l'Unità da diporto all'Assicuratore ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'Unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'Unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'Unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'Unità stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto l'eventuale valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

L'abbandono agli Assicuratori viene disciplinato in base alle norme previste dagli artt. 540 e seguenti del Codice della Navigazione. Ciò a valere non solo per i presupposti dell'abbandono ma anche rispetto agli effetti, alla forma nonché alle prescrizioni applicabili. La Società si riserva altresì di formalizzare ogni contestazione anche in tema di proprietà e di trasferimento del bene.

## 2.1.7 - Danni parziali (solo per forma di Garanzia Gold)

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice Navigazione).

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NAUTITAS

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'Unità da diporto al momento del sinistro.

In deroga a quanto sopra riportato le Parti si accordano per considerare, ai fini della liquidazione dei danni alle parti danneggiate, il valore a nuovo per i **primi 3 anni** di età dell'Unità assicurata.

## **2.1.8 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per il sollevamento e la rimozione del relitto**

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio imposte dalle Autorità competenti, sono indennizzabili solo entro la somma assicurata in base a quanto indicato all'art. 2.1.2.

Le spese per il sollevamento e la rimozione del relitto imposte dall'autorità sono invece indennizzate in eventuale eccedenza al valore assicurato fino al **15%** dello stesso con il massimo di **€ 15.000,00**.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

## **2.1.9 - Cessazione della validità del Certificato di Classe**

Se il Contraente ha presentato il Certificato di Classe, attestante l'iscrizione dell'Unità da diporto alla più alta classe del Registro Italiano Navale o del Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato dalla Società e, al momento di un sinistro, il Certificato di Classe non risultasse in regolare corso di validità, l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.

## **2.1.10 - Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente**

La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'Unità da diporto.

## **2.1.11 – Scuola di vela o di guida (solo per forma di Garanzia Gold)**

Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'Unità da diporto per il periodo - di massimo 24 ore consecutive – in cui la stessa sia adibita a scuola di vela o di guida, purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

## **2.1.12 – Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio (solo per forma di Garanzia Gold)**

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'Unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

## **2.1.13 – Trasferimenti terrestri (solo per forma di Garanzia Gold)**

Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'Unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

Nel caso di giacenza a terra dell'Unità da diporto su carrello staccato dall'autoveicolo, la presente assicurazione sarà operante sempreché si trovi in locale chiuso oppure in area custodita a pagamento o sottoposta a sorveglianza ininterrotta. Per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'Unità da diporto o del battello.

## **2.1.14 – Eventi socio-politici (solo per forma di Garanzia Gold)**

In deroga a quanto previsto all'art. 2.3.1 lett. f), si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art.2.1.3 delle Condizioni di Assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali descritti nel seguente <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> con valore superiore a 3.1 (very high).

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC); il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NAUTITAS

---

## **2.1.15 – Acque non protette (solo per forma di Garanzia Gold)**

In parziale deroga all'art. 2.1.3 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è operante anche quando l'Unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle ore diurne.

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 2.3.1 delle Condizioni di Assicurazione.

## **2.1.16 – Alluvioni e inondazioni (solo per forma di Garanzia Gold)**

A parziale deroga dell'articolo n. 2.3.1 punto e) sono compresi in garanzia, nei limiti di polizza, i danni materiali e diretti all'Unità assicurata derivanti da alluvioni e inondazioni, terremoti, maremoti.

## **2.1.17– Bagagli e oggetti personali (solo per forma di Garanzia Gold)**

In parziale deroga all'art. 2.3.2. delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette e ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Restano sempre esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'Unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ad avvenimenti che colpiscono l'Unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni di Assicurazione.

## **2.1.18– Perizia estimativa (decimo anno)**

Al raggiungimento del decimo anno di vetustà dell'imbarcazione (conteggiato dall'anno di costruzione indicato nella documentazione di polizza) per poter procedere con la copertura assicurativa il Contraente dovrà presentare al vaglio degli Assicuratori una perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina sia stata concordata con la Compagnia stessa oppure scelto tra gli iscritti all'Albo dei Periti ed Esperti istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Gli Assicuratori, previa disamina della medesima, si riservano il diritto di procedere o meno alla copertura assicurativa richiesta.

---

Garanzie operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza e se sia stato pagato il relativo contributo alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia

**GOLD**

## **GARANZIE OPZIONALI**

---

### **2.2.1 - Regate veliche**

In deroga a quanto previsto all'art. 2.3.1 lett. i), si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche non regolate da normativa della F.I.V. (Federazione Italiana Vela) e/o ISAF compresi relativi allenamenti e prove.

I danni a vele, alberi, boma, manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker/gennaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

### **2.2.2 - Noleggio dell'Unità da diporto**

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.3.1 lett l) delle esclusioni di garanzia si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con equipaggio.



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NAUTITAS

---

## 2.2.3 - Noleggio occasionale

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.3.1 lett l) delle esclusioni di garanzia si conviene di estendere la validità della presente assicurazione al periodo in cui l'Unità è utilizzata ex art. 49 bis del Codice Nautica da Diporto.

Il proprietario dell'Unità (soggetto fisico o giuridico con oggetto sociale diverso da noleggio o locazione) o l'utilizzatore dell'Unità a titolo di leasing – può effettuare **in forma occasionale** attività di noleggio del bene senza che questa costituisca uso commerciale del medesimo.

Il noleggio occasionale può essere effettuato con un massimo di **42 giorni** nel corso dell'anno solare.

## 2.2.4 - Altri danni all'apparato motore e all'impianto elettrico

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.3.1 lett o) delle esclusioni di garanzia si conviene di estendere la validità della presente assicurazione a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causato da cattivo tempo, ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare se:

- in presenza di traccia accertabile o, in alternativa,
- qualora l'apparato motore dell'Unità da diporto assicurata sia provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento.

La presente garanzia opzionale comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

## 2.2.5 - Valore a nuovo

In deroga a quanto disposto dall' art. 2.1.7, la sostituzione di parti od oggetti danneggiati verrà risarcita in base al valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo, comprensivo della mano d'opera, delle cose assicurate con altre eguali oppure equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, anche **oltre i 3 anni di vetustà** dell'Unità da diporto.

---

## COSA NON E' ASSICURATO: ESCLUSIONI

---

### 2.3.1 - Rischi esclusi

Per le garanzie Gold e Silver, previste dall'art. 2.1.4 (Rischi assicurati – Garanzie base) sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'Unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'Unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NAUTITAS

h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

La garanzia non vale:

- i) quando l'Unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- l) quando l'Unità da Diporto venga utilizzata a fine di lucro;
- m) quando, in caso di furto totale (operante solo per forma di garanzia GOLD), l'Unità da diporto si trovi in giacenza a terra in luogo non chiuso o non recintato, non protetto da adeguati congegni antifurto ed il furto avvenga senza effrazione o scasso constatato dall'Autorità o da perito designato dalla Società;
- n) quando, in caso di furto parziale (operante solo per forma di garanzia GOLD), gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'Unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.  
Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'Unità da diporto si trova con persone a bordo;
- o) per i danni all'apparato motore (operanti solo per forma di garanzia GOLD) a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

Infine per la forma di garanzia "**GOLD**", prevista dall'art. 2.1.4 (Rischi assicurati-garanzie base), sono esclusi dall'assicurazione:

- p) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- q) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- r) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- s) le parti affette da vizi occulti.

**2.3.2** - Nell'oggetto assicurato di cui al precedente art. 2.1.1 non sono ricompresi:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, biciclette e ciclomotori;
- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato;

---

## LIMITI DI COPERTURA

---

### 3.1 - Franchigie e scoperti

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- Unità da diporto fino a 10 anni di età: **0,60%**, da calcolarsi sulla somma assicurata con il minimo di 500€;
- Unità da diporto oltre 10 anni di età: **1,00%**, da calcolarsi sulla somma assicurata con il minimo di 500€;

Verrà applicato lo scoperto del **30%**, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- a) furto totale e parziale di Unità da diporto **non immatricolata o non iscritta nei registri di legge**;
- b) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo ausiliari, ma in questo caso lo scoperto del **30%** sarà sostituito dalla franchigia di **€ 500,00.-**

### 3.2 – Bagagli e oggetti personali (limiti e franchigie)

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NAUTITAS

La somma indennizzabile relativamente all'art 2.1.17 (Bagagli e oggetti personali) sarà limitata al **5%** della somma assicurata con il sottolimito - per Unità da diporto di valore superiore a € **20.000,00** - di €**1.000,00** per singolo oggetto.

In ogni caso, la somma massima indennizzabile per Unità da diporto non potrà superare l'importo di € **10.000,00**.

Eventuali danni saranno indennizzati con l'applicazione della franchigia fissa di € **250,00**.

### 3.3 – Regate veliche (franchigie e scoperti)

I danni parziali derivanti dalla garanzia opzionale 2.2.1 (Regate veliche) saranno indennizzati mediante il raddoppio della franchigia prevista dall'art. 3.1;

Si applicherà uno scoperto del **20%** sui danni ad albero, vele, boma e rigging qualora costruiti in materiale composito ad esclusione della *vetroresina* (es. carbonio ed epossidica, kevlar e vinilestere, vetro e poliestere.).

### 3.4 – Noleggio dell'Unità da Diporto (franchigie)

I danni parziali derivanti dalla garanzia opzionale 2.2.2 (Noleggio dell'Unità da diporto) saranno indennizzati mediante il raddoppio della franchigia prevista dall'art. 3.1;

### 3.5 – Noleggio occasionale (franchigie)

I danni parziali derivanti dalla garanzia opzionale 2.2.3 (Noleggio occasionale) saranno indennizzati mediante il raddoppio della franchigia prevista dall'art. 3.1;

### 3.6 – Altri danni all'apparato motore e all'impianto elettrico (franchigie e scoperti)

Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto del **20%** oltre alla franchigia di polizza.

---

## IN CASO DI SINISTRO

---

### 4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.

Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'Unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;

- b) procedere al salvataggio dell'Unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno.

L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'Unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;

- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile.

Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

- d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 del Codice Navigazione, nonché il certificato di chiusa inchiesta a seguito di tale dichiarazione.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

### 4.2 - Accertamento e pagamento sinistri

Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, ITAS si impegna a comunicare all'Assicurato l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NAUTITAS

---

entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, ITAS provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato.

In caso di abbandono, come disposto dall'art. 2.1.6, il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui l'abbandono è efficace e cioè non viene contestato da parte della Società e/o è giudizialmente riconosciuto.

In caso di perdita totale e furto totale, il termine di cui sopra decorrerà dal momento della presentazione a ITAS dell'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Unità da diporto, se immatricolata o soggetta ad iscrizione.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di fiducia prima della loro riparazione e della rimozione del relitto. La Società potrà intervenire nell'immediatezza di ogni sinistro al fine di accertare le dinamiche ed esperire le opportune stime. La Società si riserva altresì di nominare, oltre consulenti tecnici-periti, anche legali qualora necessario.

#### **4.3 - Liquidazione del danno**

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata. Il valore indicato nella Scheda di polizza costituisce il limite di indennizzo per il bene oggetto di copertura salvo quanto previsto **dall'art. 2.1.8.**

---

## CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA - ESTRATTO DELLO STATUTO

---

### **Art. 1 - Costituzione e Sede**

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "Società", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS". Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

La Società ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

### **Art. 5 - Contribuzioni**

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione.

La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.

### **Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato**

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

### **Art. 26 – Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.